



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna (di seguito denominata "Camera di Commercio"), nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, nonché delle disposizioni del Ministero competente e dell'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n.54, per tardivo si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini di scadenza indicati nel comma 1.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.
2. Qualora la Camera di Commercio accerti un versamento eseguito a Camera di Commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di Commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo esattoriale, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo di **€ 15,00** (quindici,00).



Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 5

Competenza all'irrogazione della sanzione

Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal Dirigente competente per area.

Articolo 6

Rinuncia all'avvio della procedura sanzionatoria

1. Il Segretario Generale, o il Dirigente competente per area, a seguito della valutazione operata dall'Ufficio del Registro delle Imprese, valuta se avviare o meno il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto camerale dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allorquando il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all'importo da recuperare, e in relazione alla effettiva possibilità di riscossione.
2. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dall'avvio della procedura sino all'adozione del decreto di cancellazione per le società di capitali e cooperative, giusta quanto previsto dal vigente Codice civile.
3. Tali valutazioni formeranno cumulativamente oggetto di apposita determinazione del Segretario Generale o Dirigente competente per area da comunicarsi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dal Ministero.
2. Nei casi di versamento tardivo, si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte nei termini di scadenza ordinaria, si applica la sanzione del 30% sul diritto omesso.
5. Nei casi di versamento incompleto effettuato oltre il termine prorogato, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo.



6. Nei casi di versamento incompleto effettuato entro il termine prorogato, si applica la sanzione del 10% sull'importo versato e del 30% sull'importo omesso o versato oltre il termine prorogato.

Articolo 8

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione può essere commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio. La sanzione del 30% può essere incrementata, in proporzione al diritto omesso, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	gravità violazione ex comma 3, art. 4 Regolamento e Comma 1 – 2 art. 7 D.Lgs. 472-97
Fino a 100 euro	0%
da 101 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	20%
da 1.001 a 5.000 euro	30%
da 5.001 a 20.000 euro	40%
oltre 20.000 euro	50%

Articolo 9

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva può essere aumentata fino alla metà (50 %) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*) secondo il seguente criterio:
- + 15 % nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
 - + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
 - + 50% nel caso di tre o più violazioni compiute nel triennio precedente.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 10

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio applica la sanzione base in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di contestazione, secondo il seguente schema:
- in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità;
 - in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano più di quattro annualità.



2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 11

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta a:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento
 - b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dal termine ordinario di versamento
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini con il pagamento della sanzione ridotta contestuale al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto e calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario, sino a quello in cui il versamento è stato eseguito.

Articolo 12

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
 - c) iscrizione "**diretta**" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
2. La sanzione è irrogata, con una delle tre modalità di cui al comma 1, con l'indicazione dell'eventuale importo dovuto a titolo di tributo e interessi ancora da versare e notificata all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.



3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del DLgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle procedure del presente articolo, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, qualora il contribuente non abbia eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso, la Camera di Commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni o alla cartolarizzazione dei crediti vantati ai sensi dell'articolo 76 della legge 21.11.2000, n. 342.

Articolo 13

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa del diritto camerale, gli interessi e il diritto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo.
2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli, o alla data di emissione dell'atto di contestazione o di irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 14

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un'unica soluzione in ogni momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a € 1.000,00 (mille,00). Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente anche attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Camera di Commercio, una volta in possesso della documentazione necessaria per la valutazione dell'istanza di rateazione, adotta e comunica all'interessato l'esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
4. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura fissata dall'art. 21 comma 1 del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di Commercio provvede al recupero coattivo delle somme ancora dovute.



Articolo 15

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il Segretario Generale o il Dirigente competente per area può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela.
4. La presentazione di istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Corte di Giustizia Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. La Camera di Commercio comunica al contribuente l'accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell'istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell'atto o della cartella, analoga comunicazione viene effettuata, in fase di riscossione coattiva, al Concessionario incaricato della riscossione e, in pendenza di contenzioso, alla competente Corte di Giustizia Tributaria per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
6. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione o la cartella esattoriale, può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a. presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio. Il Segretario Generale o il Dirigente competente per area può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, presso la competente Corte di Giustizia Tributaria;
 - b. presentare ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria avverso l'atto. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Corte di Giustizia Tributaria.



Articolo 16

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione o ruolo esattoriale, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (D.M. 54/2005).
2. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo le somme con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 17

Rinvio alla normativa ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/1/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nell'Albo camerale e sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio.